

— lo ripeto: ripopolare — i comuni, inviando carne umana fresca. Forse è questo l'obiettivo. Non si tratta di una proposta estemporanea, perché molti presidenti di provincia hanno assunto questo atteggiamento. Ricordo che...

PRESIDENTE. Onorevole Polledri, concluda, poiché ha terminato il tempo a sua disposizione.

MASSIMO POLLEDRI. Forse, questo programma di immigrazione forzata poteva valere negli Stati Uniti d'America, dove sono state inviate navi in cui trovavano posto i delinquenti oppure i pazzi. Questo è il programma di immigrazione. Non esiste, però, un progetto di immigrazione forzata. Fortunatamente, questo Governo — devo sottolinearlo — ha altri principi e la sua forza è di parlare chiaro ai nostri cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, innanzitutto vorrei segnalarle che nei banchi qui in alto non si sentono gli interventi suoi e degli altri colleghi.

In ogni caso, vorrei intervenire sull'ordine del giorno Fioroni n. 9/1174/4: mi rammarico che il Governo lo abbia accolto come raccomandazione. Forse, sarebbe bastato leggere più attentamente il punto in cui si fa demagogicamente riferimento alla politica sanitaria del nostro Governo. Si sta accusando la razionalizzazione della rete ospedaliera dimenticando che nella finanziaria del 1997 si volevano chiudere gli ospedali al di sotto dei 120 posti letti: questo non lo avevamo detto noi, ma il Governo dell'Ulivo.

Non è vero che con la suddetta razionalizzazione si stiano penalizzando le aree montane, non è vero che le strutture localizzate nelle comunità montane e nei piccoli comuni siano finanziariamente deficitarie. Possiamo controllare i bilanci degli ospedali che lavorano in zone disagiate e mal servite constatando che essi

non sono in passivo, anzi chiudono sempre in attivo il loro bilancio. È vero, invece, che abbiamo assistito alla protesta di intere comunità sulle decisioni di chiudere alcuni reparti. È anche vero, però, che l'efficienza di un reparto si basa su norme precise, quelle che abbiamo sempre voluto fossero introdotte negli ospedali: le norme ISO 9000, le norme della qualità ospedaliera, del percorso ospedaliero. Quando i piccoli ospedali non osservano tali norme di qualità forse è meglio chiuderli: i livelli di assistenza devono essere rispettati.

In ogni caso, l'impegno che questo ordine del giorno chiede al Governo travalica le possibilità del Governo perché si tratta della potestà organizzativa sanitaria territoriale delle regioni. L'organizzazione sanitaria è delle regioni: sono loro che devono decidere come e quando chiudere gli ospedali, come e quando riorganizzare la rete ospedaliera. Per questo siamo contrari a tale ordine del giorno.

Inoltre, siamo contenti che l'ordine del giorno Lettieri n. 9/1174/6 non sia stato accettato dal Governo. Infatti, in questo si parla proprio di deportazioni di massa di antica memoria e non vorremmo che ciò succedesse.

Per quanto riguarda, poi, la questione sanitaria, sicuramente i due ordini del giorno degli onorevoli Bindi e Fioroni sono ad alto contenuto demagogico. Loro hanno avuto la possibilità di riformare il servizio sanitario; adesso ci penseremo noi a fare della sanità un modello veramente eccellente (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, ho ascoltato i colleghi Polledri ed Ercole. Probabilmente, il collega Polledri è poco avvezzo a parlare di sanità.

Vorrei ricordare al collega che i livelli essenziali di assistenza sono stati elaborati dalla Conferenza Stato-regioni in attuazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, cioè quella riforma Bindi della quale

i colleghi sembrano non conoscere più i contenuti. Quel decreto legislativo n. 229 è stato un provvedimento del Governo di centrosinistra che ha dato, credo di poter dire, nuovo slancio all'organizzazione sanitaria nel nostro paese.

I livelli essenziali di assistenza peraltro non basta scriverli; bisognerebbe anche fare uno sforzo per attuarli. Credo che oggi non si possa dire che questi livelli essenziali di assistenza siano nel nostro territorio italiano attuati in ogni regione e in ogni luogo; vi sono infatti forti carenze e grandissime lacune. Credo anche di poter dire che dopo la recente approvazione della legge finanziaria sarà ancora più difficile dare attuazione a quei livelli essenziali di assistenza. Questo non lo dico io, ma lo dicono le regioni: sia quelle governate dal centrosinistra, sia quelle governate dal centrodestra. Addirittura, se si seguisse la strada indicata dal ministro Sirchia, il quale propone un criterio di ripartizione del fondo sanitario che non faccia più riferimento alla quota pesata, si arriverebbe ad una destabilizzazione dell'intero sistema. Questo non lo dico io, ma lo dicono i governatori delle regioni. Proprio ieri vi è stata la protesta del governatore della regione Liguria, Biasotti, il quale se l'è presa con il ministro Sirchia proprio perché se si attuassero le disposizioni indicate dal ministro salterebbe il sistema sanitario della regione Liguria.

Allora, poiché non possiamo parlare di teoria ma di fatti, i fatti sono questi. Così come i fatti sono quelli della regione Piemonte che voleva chiudere l'ospedale di Domodossola, costringendo le donne di quella città ad andare a partorire a 70 chilometri di distanza, magari di inverno e con la neve, quando l'ospedale di Verbania è irraggiungibile. Questi sono gli atti del Governo di centrodestra! Questi sono gli atti delle regioni governate dal centrodestra e contro tali atti vi sono state delle sollevazioni popolari proprio in quelle aree del paese che voi pensate di rappresentare, ma che a mio giudizio, anche con questi interventi, non rappresentate assolutamente (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Innanzi tutto chiedo ai colleghi Bindi, Fioroni, Burtone, Meduri, Mosella e Molinari di poter apporre la mia firma e quella degli altri colleghi del gruppo dell'UDEUR all'ordine del giorno Bindi n. 9/1174/3. Mi stupisco, peraltro, che esso sia stato accolto dal Governo solo come raccomandazione, così come mi stupisco ancora di più delle assurde — dal mio punto di vista — argomentazioni esposte dai colleghi della Lega, i quali evidentemente non conoscono a fondo la materia oppure fanno finta di non conoscerla. In primo luogo, perché è stato l'Ulivo a voler creare le condizioni affinché venissero individuati dalla Conferenza Stato-regioni i livelli essenziali di assistenza, che rappresentano la base per quell'uguaglianza fra cittadini che la nostra Costituzione impone. In secondo luogo, perché è sempre dell'Ulivo l'espressione del maggior livello di accordo rispetto al *welfare* sul territorio, dato dalla legge di riforma dell'assistenza che ha coinvolto gli enti locali, le regioni, il privato sociale, il volontariato e tutto ciò che sul territorio si muove, per consentire alla popolazione bisognosa di ottenere un'adeguata risposta da parte di tutta la comunità nazionale, sia quella pubblica sia quella privata.

Detto ciò, vorrei sottolineare — so peraltro che anche all'interno del centrodestra vi è un'attenzione al riguardo, per esempio dell'onorevole Lisi — il problema immenso degli anziani al quale questo ordine del giorno fa riferimento: si riferisce agli anziani non autosufficienti. Non basta infatti dichiarare di volerli assistere ed aiutare, quando poi in termini finanziari purtroppo le leggi promosse dall'attuale Governo, a cominciare dalla finanziaria, tolgono risorse per quegli anziani non autosufficienti che, come dice l'ordine del giorno, sono moltissimi proprio nei piccoli comuni e comunque su tutto il territorio nazionale (ciò peraltro grazie, vivaddio, alla buona assistenza sanitaria

che è stata data e si dà in Italia e anche grazie alla nostra longevità consentita da tante ricerche e da tanto progresso della scienza).

Quindi, è veramente assurdo che non si voglia accettare l'ordine del giorno Bindi n. 9/1174/3, proprio per dar luogo e dar corso all'attuazione di leggi che, è vero, sono state approvate durante il Governo dell'Ulivo, ma che per il valore sociale, umano e civile che rappresentano dovrebbero essere apprezzate e fatte proprie, in termini concreti, reali e finanziari, da tutto il Parlamento e anche da questo Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.

GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, devo dire con molta franchezza che trovo un po' strano questo equilibrismo della Lega.

Mi pare che questa giornata possa essere ricordata positivamente, in quanto il Parlamento è riuscito a fornire una risposta, sia pure con una legge quadro, ai problemi che riguardano i piccoli comuni.

Tuttavia, ritengo opportuno ricordare, in particolare al Governo, che esistono già disposizioni per le unioni di comuni, esistono finanziamenti per i piccoli comuni, soprattutto con riferimento al fondo di rotazione degli investimenti.

Queste disposizioni non hanno trovato particolare attenzione sotto il profilo finanziario nell'ultima legge di bilancio dello Stato, quindi credo che il passo odierno sia sicuramente buono, anche se rimane aperta la sfida dei contenuti finanziari da attribuire alle disposizioni che oggi ci accingiamo ad approvare. Mi riferisco, nello specifico, all'ordine del giorno Merlo n. 9/1174/1, nel quale viene posto un tema, vale a dire quello del cosiddetto terzo mandato per i sindaci nei piccoli comuni, che sappiamo essere presente nel dibattito tra le forze politiche e all'interno di questo Parlamento da diverso tempo, se non sbaglio già dalla scorsa legislatura.

A me sembra che l'indirizzo proposto abbia bisogno di trovare un riferimento in

termini di voto all'interno di quest'aula. In seguito, le forze politiche avranno il dovere di concretizzare nello specifico la disposizione. Tuttavia, il dibattito esistente, che trova tutti gli amministratori dei piccoli comuni uniti in una battaglia, ritengo abbia bisogno di una risposta da parte del Parlamento.

Dunque, credo che il suddetto ordine del giorno sia diretto alla ricerca di una chiarezza e di un indirizzo che, sul piano politico, sono doverosi anche in riferimento al terzo mandato.

PRESIDENTE. Onorevole Merlo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1174/1, non accettato dal Governo?

GIORGIO MERLO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Merlo n. 9/1174/1, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	321
<i>Votanti</i>	250
<i>Astenuti</i>	71
<i>Maggioranza</i>	126
<i>Hanno votato sì</i>	77
<i>Hanno votato no</i> ..	173).

Prendo atto che gli onorevoli Santanchè e Alboni hanno erroneamente espresso voto favorevole mentre volevano esprimere un contrario e che l'onorevole Patria voleva esprimere voto favorevole, mentre ne ha espresso un contrario.

Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Molinari n. 9/1174/2, accettato dal Governo, Bindi n. 9/1174/3 e Fioroni n. 9/1174/4, accolti come raccomandazione dal Governo, e Polledri n. 9/1174/5, accettato dal Governo, non insistono per la votazione.

Onorevole Lettieri, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1174/6, non accettato dal Governo ?

MARIO LETTIERI. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lettieri n. 9/1174/6, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	336
<i>Votanti</i>	330
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	136
<i>Hanno votato no</i> ..	194).

Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Blasi n. 9/1174/7, Olivieri n. 9/1174/8 e Crosetto n. 9/1174/9, accettati dal Governo, non insistono per la votazione.

Onorevole Abbondanzieri, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1174/10, non accettato dal Governo ?

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, il presente ordine del giorno impegna il Governo ad elevare il tetto delle risorse disponibili per finanziare il fondo di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

Il Governo ha detto di non essere disponibile all'accoglimento. Credo che in questo modo tradisca — tra virgolette — la poca buona fede del provvedimento, perché un ordine del giorno che impegna il Governo ad elevare il tetto delle risorse significa semplicemente che, strada facendo, questo argomento dovrà essere posto all'ordine del giorno. Se si pensa di licenziare il provvedimento, senza porsi il problema, nel corso dei prossimi anni, si fa un errore madornale. Non solo: si

inficia lo spirito della legge e il modo in cui abbiamo lavorato al provvedimento.

Quindi, chiedo al Governo un ripensamento che non riguarda — come dire — la vita o la morte; si tratta di un ripensamento che ci mette nelle condizioni di rendere le prossime finanziarie più attente a questo argomento e, quindi, in definitiva, realmente intenzionate a dare un contributo ai comuni a minore dimensione demografica, di cui al provvedimento in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Abbondanzieri n. 9/1174/10, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i>	331
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	132
<i>Hanno votato no</i> ..	199).

Prendo atto che l'onorevole Carbonella insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1174/11.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Carbonella n. 9/1174/11, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	337
<i>Votanti</i>	336
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	169
<i>Hanno votato sì</i>	138
<i>Hanno votato no</i> ..	198).

Prendo atto che l'onorevole Lucà non è riuscito a votare.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

Faccio presente che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede che alle ore 12,30 siano esaminate le questioni pregiudiziali relative alle proposte di legge sulla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni e, successivamente, due documenti in materia di insindacabilità.

Poiché non sarebbe possibile interrompere le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in esame, una volta iniziate, dobbiamo a questo punto sospendere l'esame del provvedimento stesso, che riprenderà con le dichiarazioni di voto finale dopo l'esame delle questioni pregiudiziali e dei documenti di insindacabilità.

Sospendo, pertanto, la seduta fino alle ore 12,30.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Pisapia ed altri; Fanfani ed altri: Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (3323-3386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri: Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni.

La ripartizione dei tempi della discussione sulle linee generali è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Esame di questioni pregiudiziali -
A.C. 3323)**

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate la questione pregiudiziale di costituzionalità Guido Giuseppe Rossi n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 3323 sezione 1*) e la questione pregiudiziale di merito Luciano Dussin n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 3323 sezione 2*), preannunziate nella Conferenza dei presidenti di gruppo. È stata altresì presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Anedda n. 2 (*vedi l'allegato A - A.C. 3323 sezione 1*).

Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Dopo l'illustrazione, potrà intervenire un deputato per ciascun gruppo, diverso da quello dei firmatari, per non più di cinque minuti.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, lei ha poc'anzi annunciato - devo dire che l'avevo saputo due minuti fa, informalmente, grazie alla cortesia del presidente La Russa - la presentazione di una questione pregiudiziale anche dell'onorevole Anedda. Tuttavia, noi deputati dell'Assemblea non ne conosciamo il contenuto. Come facciamo ad aprire la discussione? Bisognerebbe avere il testo.

PRESIDENTE. In questo momento, lo stanno riproducendo. È stata presentata una questione pregiudiziale anche da parte del gruppo di Alleanza nazionale, il cui testo le viene consegnato.

MARCO BOATO. Mi è stato anche detto cortesemente dal presidente del gruppo di Alleanza nazionale. Tuttavia, lo riceviamo in questo istante.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo su questo argomento per dire che non credo che lei possa concludere in questo modo. Se noi non abbiamo il testo di questa ulteriore questione pregiudiziale, siamo proprio nell'impossibilità di proseguire, né possiamo iniziare il dibattito senza avere almeno i documenti.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, vi è mezz'ora per l'illustrazione delle questioni, a lei viene dato subito il testo, che viene immediatamente distribuito a tutti i colleghi. Per cui, non credo di poter rinviare l'esame di questa questione perché c'è stata la presentazione di un'ulteriore questione pregiudiziale. Intanto, possiamo procedere.

L'onorevole Guido Giuseppe Rossi ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, potevamo sospendere cinque minuti...

PRESIDENTE. No, onorevole Guido Giuseppe Rossi, non rinviando il dibattito.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, potevamo sospendere cinque minuti per permettere ai colleghi di leggere quella ulteriore questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La risposta il Presidente l'ha già data. Si va avanti, per cui lei può intervenire.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Il gruppo parlamentare della Lega nord Padania ha presentato due questioni pregiudiziali, una prima questione pregiudiziale di costituzionalità e un'altra afferente al merito che sarà illustrata dal collega Luciano Dussin.

Ovviamente, la presentazione di queste questioni pregiudiziali, oltre ad assumere un rilievo tecnico, procedurale e parlamentare, ha anche una rilevanza politica. Questo è sicuramente un atto politico che tende a sottolineare l'assoluta contrarietà del nostro gruppo a provvedimenti di indulto e di indulto mascherato, come si

presenta il progetto di legge che stiamo esaminando questa mattina, il cosiddetto « indultino » come viene giornalmisticamente definito. Si tratta di una posizione chiara e aperta, che è stata esplicitata in tutte le sedi, in sede politica e in sede giornalistica, come anche in Commissione. La presentazione di ulteriori questioni di costituzionalità da parte di altri gruppi politici sicuramente non può che darci forza in questa nostra convinzione e da un punto di vista politico non può che farci piacere.

Ovviamente, il dibattito sulla natura giuridica di questo provvedimento ha attraversato tutti gli schieramenti. Non solo noi poniamo dei dubbi sulla costituzionalità di questo provvedimento, ma abbiamo sentito voci da parte del gruppo di Alleanza nazionale che ha presentato un'altra questione pregiudiziale, ma anche altre voci da parte dell'opposizione, dal momento che esponenti del gruppo dei Verdi, come l'onorevole Pecoraro Scanio, secondo quanto risulta delle agenzie giornalistiche, hanno sollevato dei dubbi sulla costituzionalità di questo provvedimento o meglio sul profilo di costituzionalità che stiamo esaminando questa mattina, per cui non vengono seguite le procedure previste dall'articolo 79 della Costituzione, vale a dire un *quorum*, una maggioranza qualificata, che nasce dalla modifica costituzionale del 1992, che vuole i due terzi dei componenti delle Camere per l'approvazione del provvedimento: credo che questo sia il dato politico più importante.

Questa affermazione secondo la quale il testo unificato in oggetto sarebbe un indulto mascherato — o, addirittura, un vero e proprio indulto — è stata ricavata dal dibattito parlamentare e dalle schede di presentazione di questo provvedimento in cui chiaramente si afferma che, poiché i meccanismi di previsione dell'indulto prevedono maggioranze molto elevate difficilmente raggiungibili, si presenta un testo unico alternativo che assume i caratteri della legge ordinaria. Infatti, in questo caso non si abbisogna del *quorum* previsto dall'articolo 79 della Costituzione, ma gli effetti sono gli stessi dell'indulto.

Nelle relazioni di presentazione è presente questa affermazione che, soprattutto, è anche suffragata dall'incredibile filotto — consentitemi il termine — normativo, legislativo che sta per essere presentato all'esame della Camera. In sequenza ci troviamo, infatti, a discutere di « indultino », di indulto e di modifica dell'articolo 79 come proposta dall'onorevole Boato che intende togliere il *quorum* qualificato dei due terzi, e questo anche in una situazione di confusione legislativa.

A titolo personale mi permetto di criticare la scelta di esaminare in aula l'« indultino » prima dell'indulto. A mio avviso la vera questione politica è rappresentata dall'indulto e, quando si procederà all'esame del provvedimento che lo riguarda, bisognerà verificare se vi sono i numeri, se le forze politiche, responsabilmente, prenderanno posizione in maniera chiara su questo tema.

Detto questo, attraverso questa questione pregiudiziale di costituzionalità vogliamo dimostrare dal punto di vista giuridico come questo testo unificato rappresenti un provvedimento di indulto per tutta una serie di motivi che ci siamo preoccupati di elencare. Innanzitutto, la misura sospensiva si prevede debba essere applicata ad una indiscriminata categoria di soggetti, quali i condannati che abbiano scontato un quarto della pena inflitta; questo rappresenta un tipico elemento che caratterizza tutti i provvedimenti di indulto. Si prevede poi l'automatica concessione del beneficio indipendentemente dalla richiesta del condannato; questo meccanismo automatico è un altro elemento caratteristico dei provvedimenti di indulto. Vi è anche la previsione di esclusioni oggettive — così come previsto dagli articoli del codice penale in materia di indulto ed amnistia —, la rinunciabilità del beneficio per il condannato, conformemente a quanto prevede la disciplina codicistica in materia di istituti di clemenza collettiva, quali l'amnistia e l'indulto. Vi è una specifica previsione di esclusione soggettiva dal beneficio per chi sia stato dichiarato recidivo o delinquente abituale, professionale, o per tendenza, così come

indicato dall'articolo 151 del codice penale. È presente anche una specifica previsione di prescrizioni alle quali è condizionata la revoca del beneficio sospensivo della detenzione, così come indicato dall'articolo 151 (cosiddetto « indulto condizionato »).

Insomma, vi è tutta una serie di elementi giuridici che ci fanno propendere per l'indulto. Infatti, è prevista anche una declaratoria di estinzione della pena, non per espiazione della medesima, ma per il trascorso termine di sospensione della detenzione senza che sia intervenuta la revoca del beneficio sospensivo della detenzione stessa. Vi è poi la non parificabilità della sospensione dell'esecuzione della pena proposta ad una misura alternativa alla detenzione, in quanto non si ha formale detenzione anche in un luogo privato. Inoltre, la violazione delle prescrizioni imposte all'articolo 7 del testo unificato non determina la punibilità per il delitto di evasione, come è per la detenzione domiciliare. In aggiunta, parte delle prescrizioni vengono assunte dal beneficiario volontariamente con apposito « verbale di impegno » che non costituisce un provvedimento giurisdizionale tipico di un regime espiatorio della pena.

Dunque, questi elementi tecnico-giuridici, probabilmente anche di difficile comprensione per i cittadini che stanno seguendo i nostri lavori, segnalano il fatto che il suddetto provvedimento è caratterizzato nel senso dell'indulto e dunque chiediamo che la questione pregiudiziale di costituzionalità venga approvata, perché se di indulto si tratta — e di indulto si tratta — deve essere applicato l'articolo 79 della Costituzione che prevede, per la deliberazione assembleare, un *quorum* qualificato e rafforzato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Sappiamo come nasce nel 1992 questa revisione costituzionale; lo sappiamo perché origina da una situazione precedente nella quale i provvedimenti di indulto e di amnistia avevano assunto i caratteri ormai della ciclicità (ogni due anni sono stati approvati provvedimenti di questo tipo). Pertanto, le Camere nel 1992,

introducendo questo *quorum* qualificato, hanno inteso bloccare l'uso indiscriminato dei provvedimenti di clemenza collettiva. È stato, soprattutto, inserito un meccanismo a tutela anche delle minoranze, che, a nostro avviso, costituisce un elemento politico che deve essere sottolineato. Si denota, tuttavia, una certa ipocrisia — consentitemi — ed una certa non consequenzialità delle idee: infatti, nel momento in cui si reclama, si invoca un atteggiamento *bipartisan* ed un allargamento alle opposizioni per quanto riguarda le riforme istituzionali, su cui si può essere d'accordo o meno (questa è la grande richiesta che giunge dall'opposizione, dal centrosinistra, anche da alcuni settori della nostra maggioranza e dal Presidente della Repubblica), nel momento in cui si propone alle Camere un provvedimento che riveste i tipici connotati di un provvedimento *bipartisan* (ed in tal caso la maggioranza deve andare al di là della maggioranza parlamentare e governativa, proprio a tutela delle minoranze parlamentari), guarda caso si vuole eludere questa possibilità e si ricorre alle scorciatoie del cosiddetto « indultino », senza soprattutto dare luogo al dettato costituzionale.

Pensiamo che si tratti di un passaggio assolutamente sbagliato e, pertanto, auspico che i colleghi della maggioranza, soprattutto i colleghi di Alleanza nazionale che si sono impegnati anche in una campagna pubblica contro l'indulto, seppure con le loro differenziazioni (perché all'interno del gruppo vi è una dialettica molto forte che non esiste ad esempio nel nostro), ma anche altri deputati, che magari sono d'accordo sul provvedimento di indulto, si assumano la responsabilità di discutere in merito all'indulto con le procedure previste dall'articolo 79 della Costituzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Anedda ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 2.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, chiunque abbia visitato un carcere conosce il senso di oppressione e di sofferenza

che si prova nell'udire il fragore delle porte di ferro che si chiudono e nel vedere la tristezza dipinta sul volto dei reclusi. In quel momento non interessa conoscere le cause della condanna, ma si è colpiti soltanto dal pensiero di un uomo che soffre perché privato del bene supremo della libertà.

Conseguentemente, da questa sofferenza nasce in ciascuno di noi il desiderio di alleviare comunque e, direi a qualunque costo, la sofferenza di colui che è recluso. La conseguenza di questo stato d'animo dovrebbe essere che qualunque provvedimento che allievi la sofferenza, riducendo la carcerazione, sia ben accolto e accettato. Un provvedimento minimo che, comunque, raggiunga un risultato si dovrebbe dire che va bene.

Esistono tuttavia delle regole che siamo chiamati a rispettare, regole, che per primi noi parlamentari, siamo chiamati a rispettare. Questo provvedimento al nostro esame offende e lede, come dirò, il dettato costituzionale, violando, nelle intenzioni dei presentatori, l'articolo 79 della Costituzione e l'articolo 3 sul principio di eguaglianza, che si accomuna al principio di ragionevolezza, più volte indicato dalla Corte costituzionale.

Comprendo le ragioni che hanno ispirato l'intelligenza e l'abilità di coloro che hanno predisposto questo provvedimento: saltare quella norma ferrea, giusta, sbagliata, opportuna o inopportuna rappresentata dall'articolo 79 della Costituzione. È tuttavia proprio questa volontà di aggiramento di una norma costituzionale che non piace, perché, il Parlamento ha come primo dovere quello di non ingannare se stesso. Se il Parlamento deciderà l'indulto, ovvero riterrà che l'indulto sia in questo momento più che utile, necessario, allora il Parlamento deve approvare l'indulto.

Questa è la ragione per la quale anche chi è favorevole all'indulto non può non riconoscere che questa proposta di legge lede la Costituzione. Proprio l'aggiramento che si è inteso fare della Costituzione rappresenta la prima radice nella violazione della medesima, e non è sufficiente, scusandomi per l'acrobazia nominale,

chiamare sospensione della esecuzione della pena ciò che è un indulto. Infatti, nella sostanza, è a tutti noto, — so benissimo che per primo lo fanno i presentatori della legge —, che si tratta di indulto.

Non a caso, la corrente denominazione della proposta è nei termini di indultino con riferimento alle indicazioni che pone, ma lasciando integra la sostanza. E a dire che si tratta di indulto basterebbe indicare il fatto che consegue all'applicazione automatica di questa normativa l'estensione della pena, caratteristica principale dell'indulto medesimo, inteso come uno degli atti di clemenza che la nostra Costituzione prevede.

La proposta di legge lede il principio di uguaglianza e di ragionevolezza. È giusto, è sempre stato così, è comprensibile, necessario che vi siano ragioni di esclusione soggettive riferite alla qualità e alla situazione del condannato. È giusto, è sempre stato così, che vi siano cause di esclusione oggettive riferite alla gravità del reato e alla natura del reato: entrambi rientrano in quella parte riservata alla discrezionalità del legislatore, sulla quale la Corte costituzionale ha sempre affermato che non si può intervenire.

Non vi è tuttavia alcuna ragionevolezza nel porre, quale discrimine fra un condannato e l'altro, l'aver scontato una reclusione. Non è un discrimine, e lede la parità di trattamento dei condannati alla stessa pena e allo stesso reato, affermare che soltanto chi abbia scontato una parte della pena ne possa beneficiare e gli altri no, perché — questa sì — è una violazione del principio di eguaglianza, uguali essendo tutti i condannati per lo stesso reato ed alla stessa pena.

È irragionevole, ed in quanto tale lede il principio di ragionevolezza, attribuire sostanza a questa discriminazione, sostanza che supera la conclamata violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ed allora due sono le ragioni di incostituzionalità, di fronte alle quali dovrebbero aprire gli occhi anche coloro i quali siano e fossero favorevoli all'indulto, anche — e concludo — per una questione di chiarezza.

Io sono tra coloro — a titolo personale — che, pur vedendone i limiti e conoscendone i difetti e avendo dubbi sull'efficacia finale, sarebbero favorevoli all'indulto, purché sia tale: purché sia generalizzato, purché riguardi tutti i condannati nelle stesse condizioni, purché non ponga discriminazioni. Non così, con questo accorgimento, marchingegno, artificio e acrobazia che inganna noi stessi, non porta alcun beneficio, finge di concedere un atto di clemenza che non concede e che investe solamente pochi, che non raggiunge gli scopi che si è prefissi e che pone il Parlamento nella condizione di ingannare se stesso (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Luciano Dussin ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito n. 1.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, la Lega nord ha presentato questa questione pregiudiziale di merito affinché non si proceda all'esame di queste proposte di legge. Come ha già detto il collega Guido Giuseppe Rossi, riscontriamo un'incredibile forzatura per bypassare le previsioni costituzionali relative al *quorum* necessario per concedere atti di clemenza, quali amnistia e indulto. Il provvedimento in esame non costituisce un'ipotesi di sospensione della pena o di misura alternativa alla detenzione, come stanno cercando di farci credere i presentatori, ma rappresenta un vero e proprio atto di clemenza pari all'indulto. Nella questione che abbiamo presentato vi è un elenco di fattispecie simili tra indulto, indultino ed amnistia che sono già state ricordate, quindi entrerà nel merito del problema.

In primo luogo, vorrei segnalare un aggiramento costituzionale che ha dell'imbroglio, perché l'indulto e l'amnistia veri e propri già prevedono la possibilità di inserire delle condizioni e le condizioni previste dall'indultino — vale a dire i cinque anni di controllo e via dicendo — sono la stessa identica cosa. Quindi, non è possibile far passare questo provvedimento a maggioranza assoluta, bypassando il

quorum dei due terzi dei componenti della Camera, perché ci si scontrerebbe clamorosamente con le previsioni costituzionali. Ma va da sé che, se c'è l'accordo di strappare le paginette della Costituzione per farne tanti aeroplanini e lanciarli in quest'aula, a questo gioco io non mi presto (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

MAURA COSSUTTA. Parlate per voi!

LUCIANO DUSSIN. In secondo luogo — anche questa è una cosa che merita di essere valutata — vi è un ingorgo di proposte nel calendario nei lavori dell'Assemblea su temi simili — vale a dire indulto, indultino e amnistia — che non ha precedenti. Non ricordo di aver mai visto calendarizzare in aula, nella stessa settimana, tre proposte dagli stessi identici contenuti! Probabilmente, per i presentatori e per gli organizzatori di questo calendario, queste sono le principali priorità dei cittadini (cosa che a me non risulta assolutamente).

E ancora, questa voglia smodata di arrivare a portare in discussione questo provvedimento « svuotacarceri » non si riscontra in nessun programma elettorale di nessun partito. Non si trova traccia di previsioni « svuotacarceri », altrimenti — lo sappiamo benissimo — i consensi in campagna elettorale sarebbero stati uguali allo zero, perché i cittadini non intendono sostenere provvedimenti di questo tipo. Però, qua dentro, gli sponsor ci sono e ognuno, nella sua libertà di coscienza, voterà come vuole; però bisogna ricordarsi che gli umori, al di fuori di quest'aula, sono completamente diversi da quello che si vuol dare a intendere qui dentro (*Applausi dei deputati del gruppo Lega nord Padania*).

Sulle questioni proposte riguardanti la sicurezza dei cittadini, caposaldo di tutti i programmi elettorali, vi ricordo alcuni fatti: innanzitutto viviamo in un paese in cui nove reati su dieci restano impuniti (questa è la sicurezza della certezza della pena nel nostro paese); i processi arretrati sono tra sei ed otto milioni; i reati pre-

scritti per decorrenza dei termini sono aumentati di dieci volte dal 1990; abbiamo una giustizia « ingolfata ». Inoltre, la sicurezza è compromessa perché i delinquenti sono, di fatto, liberi, perché lo Stato è ipergarantista, perché vi sono la legge Gozzini che concede i permessi, la legge Simeone che affida agli assistenti sociali i delinquenti ed il provvedimento della liberazione anticipata per il quale è sufficiente la buona condotta.

In questi giorni, un certo Stevanin — un criminale che ha ucciso con la motosega cinque donne —, dopo aver scontato dieci anni di reclusione (che nella realtà si riducono a otto), otterrà 45 giorni di libertà l'anno. Queste sono le garanzie di sicurezza che la trasversalità del Parlamento concede, che saranno contrastate dalla nostra componente e — a quanto sembra — dal gruppo di Alleanza nazionale.

Tutto ciò presuppone altri interventi, che secondo me la Casa delle libertà dovrebbe rivendicare con maggior orgoglio. È vero che esiste una situazione carceraria da migliorare, ma stiamo anche lavorando in questa direzione; la sinistra è riuscita a chiudere le carceri, ma noi, dopo tanti anni, stiamo lavorando per costruirne di nuove, ristrutturando ambienti carcerari. La vivibilità all'interno di queste strutture sarà, per la prima volta, garantita. Inoltre, stiamo cercando di intervenire sulla macchina della giustizia, affinché garantisca processi in tempi vivibili, nel rispetto dei principi fondamentali dell'uomo.

Sono interventi che dobbiamo rivendicare con orgoglio di fronte alle richieste di chi afferma che il clima sia invivibile. È vero, ma non dobbiamo nasconderci ed affermare di essere impossibilitati ad intervenire e che sia giusto liberare i delinquenti, perché i cittadini non lo capirebbero.

Da un sondaggio svolto nel Triveneto nel 2001, è emerso che i cittadini avevano riacquisito fiducia verso l'operato delle forze dell'ordine, mentre manifestavano una sfiducia totale nei confronti della magistratura ed una forte sfiducia verso le

politiche dei Governi del centrosinistra per l'incremento della criminalità, dovuta anche alla legge sull'immigrazione.

Rivolgo un messaggio ai colleghi della Casa delle libertà: approvando provvedimenti di questo tipo, ci troveremo sulla buona strada per ottenere la stessa sfiducia da parte dei cittadini.

È sbagliato non porre condizioni e controlli ai 10 mila detenuti che verrebbero messi in libertà (vi rammento che usciranno rapinatori, ladri, spacciatori di droga, persone che minano le fondamenta della nostra civiltà), se fosse approvato il provvedimento. Quando usciranno dal carcere, dove li manderemo? All'ufficio di collocamento, in cerca di un lavoro, magari alla FIAT? Sono domande che rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza.

Ribadiamo, invece, con orgoglio che la Casa delle libertà sta comunque fornendo risposte al riguardo. Abbiamo il dovere morale di aumentare la fiducia e la speranza di migliorare la sicurezza, non di dichiarare la sconfitta dello Stato. Questa sarà la chiave di lettura che darebbero i cittadini qualora fosse approvato il provvedimento.

Inoltre, in un paese in cui, come dicevo prima, nove reati su dieci restano impuniti, viviamo già, nostro malgrado, in regime di ordinaria amnistia. Quindi, si è nel giusto quando si afferma che le cose non funzionano, ma le risposte che stiamo per dare sono le più sbagliate e le più lontane dalle attese dei cittadini.

E ancora, a mio parere, non dobbiamo confondere la religione con l'amministrazione della società. Chiarissimi i messaggi del Santo Padre! Ero presente anch'io e ricordo bene ciò che egli ha detto: in primo luogo, garantire la sicurezza dei cittadini e, poi, porre mano al problema della vivibilità nelle carceri. Intanto, abbiamo visto — e lo dico con orgoglio — che, sul secondo tema, stiamo fornendo qualche risposta, contrariamente a quanto ha fatto il centrosinistra. Per il resto, mi corre l'obbligo di precisare, a beneficio di quanti amano citare le parole del Santo Padre, che quello relativo alla condizione dei detenuti non è l'unico messaggio che il

Pontefice lancia da tempo. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi cattolici: è da una vita che il Papa chiede di mettere mano, ad esempio, alla legge sull'aborto; eppure, da quest'orecchio, molti colleghi cattolici mostrano di non sentire.

Quindi, non è quella delle carceri l'unica priorità espressa dal Pontefice in quest'aula, ma ...

PRESIDENTE. Onorevole Luciano Dussin...

LUCIANO DUSSIN. ...ve ne sono molte altre; purtroppo, quando uno vuole essere sordo, è facile che continui ad esserlo! Però, c'è un arbitro nella politica: il cittadino elettore. In teoria, dovremmo esercitare la sovranità popolare ma, molto spesso, ce ne dimentichiamo (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Luciano Dussin.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia, al quale ricordo che dispone di cinque minuti. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ho ascoltato con estrema attenzione le considerazioni svolte dai colleghi Guido Giuseppe Rossi, Anedda e Luciano Dussin e, sia pure senza entrare nel merito del provvedimento (confido che vi sarà altro momento per farlo), non posso esimermi dal replicare alle ultime argomentazioni addotte, in particolare, dal collega Luciano Dussin.

Il provvedimento al nostro esame cerca proprio di conciliare il dovere politico e giuridico di rendere le nostre carceri meno disumane e più aderenti al principio costituzionale del trattamento teso alla rieducazione dei condannati con l'esigenza della tutela della sicurezza dei cittadini. Ciò è tanto vero che le prescrizioni ed i controlli in esso previsti sono stati considerati da taluni addirittura eccessivi rispetto alle effettive necessità! Questo per quanto concerne il merito. Oggi, però,

dobbiamo soprattutto discutere dell'asserita, ma inesistente, incostituzionalità della proposta di legge al nostro esame.

Ho condiviso le premesse illustrate dall'onorevole Anedda quando ha parlato della situazione disumana e drammatica delle nostre carceri; non condivido affatto, invece, le considerazioni di carattere giuridico e costituzionale da lui svolte.

Parto dalla prima, sottolineata sia nella questione pregiudiziale di costituzionalità della Lega sia in quella di Alleanza nazionale. Più specificamente, secondo i presentatori, vi sarebbe analogia tra l'indulto e la sospensione dell'esecuzione della pena (ma gli istituti sono totalmente diversi), la quale deriverebbe dall'applicabilità di tutte e due le misure nei confronti dei condannati in stato di detenzione. È esattamente l'opposto! Come dovrebbero sapere tutti, l'indulto si applica ai detenuti, ai latitanti, agli irreperibili ed anche ai soggetti condannati in stato di libertà, mentre la sospensione dell'esecuzione della pena si applica solo a chi è detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge.

Questa considerazione mi fa rispondere anche all'asserita, ma inesistente, violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sulla quale ha insistito il rappresentante di Alleanza nazionale. Pronunciandosi in relazione ad istituti analoghi, la Corte costituzionale ha più volte affermato che è in facoltà del legislatore fissare limiti, temporali, soggettivi e oggettivi, rispetto alla possibilità di usufruire di benefici, di qualunque natura questi siano.

Sarebbe allora anche incostituzionale, di fatto, l'indulto, che condona una parte della pena per chi ha commesso il reato in un determinato giorno e non per chi ha commesso lo stesso reato un'ora dopo. Ma la Corte costituzionale ha detto che questa può essere una scelta del legislatore, non sindacabile dalla consulta.

Il secondo aspetto che viene sollevato è quello della asserita analogia tra l'indulto e la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, in quanto comporterebbe un'automatica estinzione del reato. Ebbene, io vorrei ricordare a tutti i nostri colleghi che, se valesse questo argomento

sotto il profilo logico e giuridico, noi avremmo nel nostro ordinamento — e parlo del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme sull'ordinamento penitenziario e delle norme sul processo minorile — tutta una serie di norme incostituzionali che, invece, non solo sono state dichiarate costituzionali dalla Consulta, ma sono state approvate da questo Parlamento in questa e nella scorsa legislatura senza che mai nessuno abbia sollevato dubbi o perplessità di ordine costituzionale.

Basti pensare, ad esempio, alla sospensione condizionale della pena, prevista dall'articolo 163 del codice penale. La sospensione condizionale della pena può essere concessa — e rispondo alla Lega nord Padania — senza la richiesta dell'interessato; la sospensione condizionale prevista dall'articolo 163 del codice penale — e lo ricordo all'onorevole Anedda — comporta l'automatica estinzione del reato, se sono trascorsi 2 o 5 anni, a seconda che si tratti di contravvenzione o di delitto.

E che dire ad esempio dell'articolo 656 del codice di procedura penale? La legge Simeone-Saraceni, che la scorsa legislatura è stata approvata a larghissima maggioranza da questa Assemblea. Ebbene, l'istituto è analogo. Con l'articolo 656 del codice di procedura penale si sospende automaticamente la pena per chi è in stato di libertà; con la proposta di legge al nostro esame si sospende automaticamente la pena, salvo poi le prescrizioni a tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini, per chi è in stato di detenzione, sempre alle medesime condizioni, e cioè che vi sia un residuo di pena da scontare non superiore a tre anni. Eppure, sull'articolo 656 del codice di procedura penale nessun rilievo è stato fatto da questo Parlamento, dalla Commissione affari costituzionali, dalla magistratura che mai ha sollevato dubbi e perplessità di ordine costituzionale della norma, che è analoga e parallela a quella prevista dalla proposta di legge sottoscritta da oltre cento deputati tra cui i quattro Vicepresidenti della Camera.

E che differenza c'è, quando si parla di estinzione automatica della pena, tra questo provvedimento, che peraltro non prevede l'estinzione automatica della pena o del reato, e l'istituto della prescrizione? Se fossero corretti i rilievi contenuti nelle questioni pregiudiziali, sarebbe incostituzionale anche l'istituto della prescrizione, per il quale — e lo dovrebbero sapere tutti i giuristi, ma anche tutti i parlamentari, visto che proprio recentemente l'onorevole Dussin ha parlato dei numerosissimi reati estinti per prescrizione — questa estinzione o del reato o della pena è automatica per il solo decorso del tempo. Eppure anche su questa norma prevista dal codice penale mai è stato sollevato alcun dubbio di incostituzionalità.

E potrei continuare su questo tema ricordando le norme del processo minorile, dal perdono giudiziale alla messa in prova, e così via. Se fosse accolta la tesi proposta da chi ha sollevato le questioni di incostituzionalità, si renderebbero di fatto incostituzionali gran parte delle norme previste dal nostro ordinamento.

Due ultime considerazioni. Avrei tanti altri argomenti, ma il tempo in questo caso è tiranno.

PRESIDENTE. Io dovrei levarle la parola, perché ha già superato ampiamente il suo tempo.

GIULIANO PISAPIA. La ringrazio. Due ultime considerazioni.

Vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali, caso assolutamente raro, non solo si è pronunciata favorevolmente ma addirittura non ha sollevato neppure osservazioni. Autorevoli giuristi, a partire dal Presidente emerito della Corte costituzionale, professor Conso, al professor Pagliaro, professore ordinario di procedura penale nonché accademico dei Lincei, hanno sostenuto e ribadito che la sospensione dell'esecuzione della pena non ha nessun profilo di incostituzionalità. Sulla base di queste argomentazioni e di tante altre che il tempo a disposizione non mi permette di esprimere confido fermamente che le questioni sollevate siano respinte. Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pisapia.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Come noto, fino all'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1992, la competenza ad adottare provvedimenti di amnistia o di indulto era assegnata dalla Costituzione al Capo dello Stato sulla base di una legge di delegazione approvata dal Parlamento ai sensi appunto dell'articolo 79 della Costituzione.

La legge costituzionale n. 1 del marzo 1992 ha radicalmente modificato l'articolo 79 della Costituzione prevedendo che siano le Camere a concedere l'amnistia e l'indulto con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; rendendo in tal modo assai più difficile l'esercizio del cosiddetto potere di clemenza.

È con questa consapevolezza che si è avviato l'iter del provvedimento in esame che, contrariamente a quanto affermato nella pregiudiziale di costituzionalità, si differenzia da una indulgenza *a principis*. Siamo al contrario in presenza di una misura di natura diversa, esattamente definita nella sua titolazione, sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, entro certi limiti che attualmente sono fissati in tre anni nella proposta di testo unificato ma che ben potrebbero essere ridotti a due a seguito dell'esame in aula secondo un orientamento peraltro già ampiamente condiviso anche dai colleghi della Lega nord per l'indulto.

In punto di costituzionalità, nel brevissimo tempo che ho a disposizione, richiamo anch'io il parere favorevole espresso senza osservazioni dalla Commissione Affari costituzionali, la quale ha ben colto i requisiti peculiari di questo provvedimento sottolineando che per usufruire dell'istituto è necessario che il soggetto non sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale né, cosa che lo differenzia all'indulto, sottoposto a regime di

sorveglianza particolare e soprattutto che abbia scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta. Anche questa misura sarà oggetto di esame in aula ed è eventualmente rivedibile con un concorso più ampio.

È stato osservato ancora dalla Commissione Affari costituzionali che l'estinzione della pena è dichiarata una volta trascorsi i cinque anni previsti alle condizioni dettate dal provvedimento. Devo aggiungere che questo provvedimento si differenzia anche per un certo controllo giurisdizionale nell'applicazione della misura (non esattamente quell'automatismo cui la pregiudiziale faceva riferimento) e soprattutto che vi è la concreta previsione di misure alternative alla detenzione in carcere.

Richiamo qui alcuni contenuti riferendomi anche al merito, e cioè al fatto che chi usufruisce di questo beneficio è comunque sottoposto alla speciale vigilanza consistente nell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, all'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora e comunque a restrizioni della libertà personale, come è stabilito alla lettera c) dell'articolo 7, secondo cui all'atto della sospensione della pena è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

Siamo dunque in presenza di un provvedimento estremamente più articolato, anche per quel che riguarda le misure e le sanzioni alternative. Non ripeto gli argomenti già sostenuti dal collega Pisapia, ma la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione più volte ha distinto tra indulto e sospensione della pena, e gli articoli 656 e 163 del codice di procedura penale sono lì a ricordarlo. Lo ripeto: siamo in presenza di una misura ben diversa rispetto all'indulto di cui all'articolo 79 della Costituzione. È una misura che potrà essere certo meglio individuata nel corso del dibattito parlamentare e che si prefigge di

restituire alla pena la funzione stabilita dalla Costituzione ed ai reclusi i diritti civili ed umani che sono loro negati dalle attuali condizioni carcerarie.

Si tratta, non lo neghiamo, di una misura emergenziale, che non contraddice affatto l'esigenza di politiche carcerarie più adeguate, anche attraverso la realizzazione — necessaria — di nuove carceri. Abbiamo però doveri e principi ai quali commisurare la nostra azione. Citiamo spesso, in queste occasioni, Beccaria, secondo il quale la pena, affinché non sia la violenza di uno contro un privato cittadino, deve essere pubblica, pronta e necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalla legge.

A questi principi, come è testimoniato anche dei lavori dell'Assemblea costituente, si ispira la nostra Carta costituzionale che, in tema di espiazione delle pene, stabilisce all'articolo 27, come è noto, che esse non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione del condannato.

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, la invito a concludere.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, mi avvio a concludere. Il senso di umanità, i diritti umani nel mondo globale nel nuovo millennio: è questo il punto che abbiamo davanti a noi nell'assunzione delle nostre responsabilità politiche e delle conseguenti, difficili scelte legislative. Possiamo ritenere conformi al senso di umanità le condizioni di chi è recluso insieme ad altre otto o dieci persone in una cella, con tutti gli effetti di promiscuità, di mancanza di dignità, di perdita di fiducia in se stessi e nello Stato — con effetti inevitabilmente criminogeni — che ciò comporta? È possibile sospendere la Costituzione nei confronti dei reclusi, di chi è privato della libertà, degli ultimi? Dinanzi a queste domande le nostre coscienze si interrogano. Credo, e mi auguro, che nel corso del dibattito parlamentare si possa pervenire, con una larga condivi-

sione da parte del Parlamento, ad una misura equa che contemperi certezza ed umanità della pena.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il gruppo dei deputati dei Democratici di sinistra esprimerà un voto contrario alle questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate dai deputati dei gruppi della Lega nord e di Alleanza nazionale.

Le tesi di fondo che i colleghi della Lega nord e di Alleanza nazionale hanno cercato di sostenere affermano che il provvedimento che verrà all'esame dell'Assemblea relativo alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena sia, in realtà, un provvedimento di indulto che, in quanto tale, dovrebbe essere approvato dall'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 79 della Costituzione.

Inoltre, il collega Anedda ha sostenuto che il provvedimento sarebbe incostituzionale giacché violerebbe l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale che, com'è noto, riconosce come pilastro della nostra democrazia il principio di uguaglianza tra i cittadini.

Ebbene, io credo, e noi pensiamo, che le tesi di fondo sostenute da questi gruppi siano infondate e che non meritino il consenso dei colleghi. Queste tesi vengono sostenute richiamando *grosso modo* i principi contenuti nel provvedimento che esamineremo nel merito e che riguardano l'automaticità della procedura per pervenire al riconoscimento del beneficio della sospensione, il fatto che il beneficio sarebbe rinunciabile, l'osservazione che la norma si indirizzerebbe (cito il testo predisposto dai rappresentanti della Lega nord Padania) ad una indiscriminata categoria di soggetti ed il fatto, ancora, che nel provvedimento sarebbero inserite una serie di prescrizioni alle quali dovrebbero sottostare quanti beneficerebbero del provvedimento, se esso sarà approvato.

Ebbene, credo che proprio le argomentazioni tecniche, giuridiche e, in parte, anche politiche illustrate dai nostri contraddittori dimostrino ampiamente l'infondatezza della tesi che sostengono.

Invero, proprio perché non è un indulto né un indulto mascherato le questioni pregiudiziali sono infondate. Con il lavoro politico parlamentare abbiamo creato una misura alternativa e la sospensione condizionata su cui discuteremo presenta tutte le caratteristiche e gli elementi essenziali di una misura alternativa.

Il fatto è che nell'esaminare il provvedimento, nel censurarlo e criticarlo i nostri contraddittori confondono elementi essenziali ed elementi non essenziali di una figura giuridica, ossia dell'indulto. L'indulto ha elementi essenziali che non ravvediamo, non riconosciamo e non ritroviamo nella sospensione condizionata. A quanti sostengono che l'indulto condizionato è una figura ampiamente praticata, ricordo che quegli elementi eventuali e non essenziali si inseriscono nella disciplina dell'indulto proprio con questa loro caratterizzazione, ossia di non essere elementi strutturali dell'indulto stesso.

Come dicevo, si tratta di una misura alternativa ed è una misura alternativa nuova. Probabilmente, la difficoltà ad essere assimilata ed apprezzata per quello che essa rappresenta è dovuta proprio alla sua novità, né ciò ci deve francamente spaventare. Il mondo del diritto, la cultura giuridica, è essenzialmente conservatrice e lo dimostra la storia del diritto del nostro paese e non soltanto di esso. I giuristi e gli operatori del diritto agiscono ed operano sulla base di figure tipiche e tipizzate che costituiscono quasi sempre una tradizione ampiamente consolidata. Nel momento in cui si esce dagli schemi tradizionalmente tipizzati, l'osservatore e lo stesso operatore giuridico riconoscono tutta la propria difficoltà. Tuttavia, il Parlamento, la classe politica, la classe dirigente devono saper riconoscere alla materia del diritto ed al diritto tutta la sua dinamicità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

(ore 13,23)

FRANCESCO BONITO. Il diritto non può essere materia statica; il diritto deve essere materia dinamica, giacché deve avere la forza e la capacità di corrispondere immediatamente alle esigenze della collettività, atteso il carattere strumentale del diritto, che è qualcosa che deve servire per regolare i conflitti fra i consociati e farci vivere sostanzialmente meglio. Quali sono gli elementi che distinguono...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi conceda ancora un minuto. Quali sono gli elementi essenziali che distinguono la sospensione condizionata rispetto all'indulto? Nel provvedimento relativo alla sospensione condizionata vi è il forte riconoscimento dell'elemento della premialità, mentre l'indulto non si concede a chi lo merita.

La sospensione viene riconosciuta a chi si è comportato bene nel corso della sua esperienza carceraria: si tratta di una valutazione che si fa prima. All'indulto è sconosciuta questa forte caratterizzazione della premialità. Non esiste indulto che venga applicato e riconosciuto dal giudice di sorveglianza.: questo è un altro elemento fondamentale.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, deve concludere.

FRANCESCO BONITO. Vi è un giudice di sorveglianza che valuta un comportamento e, sulla base di un riconoscimento di una premialità, perviene alla concessione del beneficio. Questi sono elementi fondamentali che distinguono le due figure.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione rispetto a quanto detto dall'onorevole Anedda circa la violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Non è affatto vero che chi beneficerà della sospensione avrà un beneficio che non viene ricono-

sciuto ad altri. I cittadini che si trovano in stato di detenzione e che non potranno godere della sospensione condizionata, laddove la andremo a votare, potranno avvalersi di tutte le altre misure alternative, peraltro molto simili a quelle alla nostra attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, in merito alle questioni pregiudiziali, in particolare a quelle di costituzionalità a firma degli onorevoli Anedda e Guido Giuseppe Rossi, intendo precisare che il presupposto dal quale esse partono della contrarietà al disposto dell'articolo 79 della Costituzione non è condiviso dall'Unione dei democratici di centro. Il presupposto, a dire dei presentatori, nasce dalla considerazione che l'oggetto della citata proposta avrebbe, in realtà, i connotati dell'indulto di cui all'articolo 174 del codice penale volutamente mascherati dalla veste nominale ad essi attribuita di sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

Comprendo perfettamente il dubbio che ha colto i colleghi della Lega e di Alleanza nazionale perché, in realtà, la finalità ultima che entrambi gli istituti raggiungono è simile. Aggiungo anche che in un teorico lavoro di riorganizzazione sistematica del codice, forse, il provvedimento in discussione potrebbe essere inserito nello stesso titolo VI del codice penale relativo all'estinzione dei reati e delle pene. Si tratta di un lavoro che ha occupato illustri professori e giuristi, come ricordato dall'onorevole Pisapia, che si sono soffermati a tracciare il confine esistente tra questi due istituti.

La questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dall'onorevole Guido Giuseppe Rossi segnala in maniera molto puntuale tutti i punti di sovrapposizione tra la sospensione e l'indulto. Ritengo utile, anche per il limitato tempo a disposizione, soffermarmi in maniera schematica sui punti di differenza che credo